

sponde al quarto della Commissione; egli non vorrebbe trovare differenza tra il caso in cui la prestazione sia dovuta al privato oppure allo Stato, e vorrebbe lasciar funzionare le leggi che esistono in Lombardia, e quindi non introdurre qui alcuna variazione.

Ora, siccome in Lombardia ci sono due misure, una cioè pel caso in cui la prestazione sia dovuta allo Stato, ed un'altra pel caso in cui sia dovuta ai privati, così la Commissione ha creduto di mantenere la disposizione della prefettura lombarda per l'affrancazione delle annualità dovute allo Stato; e siccome vi sarebbe stato dubbio sulla misura di affrancazione di quelle dovute a privati, credette la Commissione di stabilire per esse la misura della comune contrattazione in simili negozi.

L'onorevole Mosca osservò che non sa trovare ragione per cui si parli anche di laudemio. Io trovo che la sua osservazione sarebbe giusta, in quanto non ci fosse una dichiarazione esplicita nell'ultimo articolo che, ove si tratti veramente di enfiteusi, nulla si ritiene innovato alle leggi vigenti. Qui si accenna ai casi, per esempio, dei feudi onorifici, che, qualunque siano mere enfiteusi, hanno mantenuto di feudale qualche prestazione nei casi di trapasso, come uno sperone d'oro od altra prestazione qualsiasi apprezzabile a danaro, prestazioni che in verità possono dirsi laudemii.

Ora bisognava pure in qualche modo provvedere chi è in diritto di ricevere queste prestazioni che possono essere passate anche in terzi possessori; bisognava determinare il modo dell'affrancazione, sul qual punto è parso alla Commissione congrua la norma di un mezzo laudemio, che, pagato subito, offre a chi lo riceve il vantaggio dell'interesse composto di cui gode anche prima della probabile verifica di successivi trapassi. Del resto, ripeto, la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Valerio.

**VALERIO.** Domando la parola per dire le ragioni del mio emendamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**VALERIO.** Dirò poche parole.

*Voci.* Non occorre, è stato accettato! Ai voti!

**VALERIO.** Allora non occorre più ch'io lo sviluppi.

**FIorenzi.** Domando la parola.

Domando la soppressione dell'ultimo alinea, così concepito:

«Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, coloro che hanno diritto a tali prestazioni potranno obbligare i loro debitori a riscattarle.»

Chiedo che sia soppresso, perchè mi pare che non si possa obbligare il debitore di una annualità a pagare il capitale.

**CASSINIS, ministro di grazia e giustizia.** L'effetto e lo scopo essenziale di questa legge si è di restituire i beni alla libertà; quindi, con questo articolo, si avvisò ad applicare il principio medesimo, dando mezzo di liberare i beni dai vincoli di annue prestazioni a cui fossero soggetti; è poi la disposizione in esso contenuta tanto più necessaria, in quanto che venendo i beni ad essere liberamente disponibili, naturalmente i canoni verrebbero a dividersi in infinite frazioni con danno non meno privato che pubblico, e insisto quindi perchè l'articolo sia conservato.

**PRESIDENTE.** Metterò prima ai voti la soppressione dell'intero articolo, proposta dall'onorevole Mosca; poi quella parziale proposta dall'onorevole Fiorenzi.

Chi vuole soppresso l'articolo 5, sorga.

(Non è approvata la soppressione.)

Ora metterò ai voti la proposta del deputato Fiorenzi, per la soppressione di questo secondo alinea.

**REGNOLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Regnoli ha facoltà di parlare.

**REGNOLI.** Io credo che sia appoggiato questo emendamento; ad ogni modo io lo appoggio, perchè credo che sia ragionevole la proposta del signor Fiorenzi.

Noi, colla presente legge, riconosciamo o conferiamo un diritto, e non imponiamo un dovere; la nostra legge scioglie i vincoli ch'esistevano sopra alcuni beni, e non impone obblighi agli attuali loro possessori. Per conseguenza, se noi gli accordiamo un beneficio, non possiamo però imporlo al possessore attuale; se gli diamo o riconosciamo un diritto, diamo a lui, con ciò, la facoltà di liberarsi da questi vincoli, da questi oneri, che, in virtù della presente legge, si risolvono in un semplice debito, in una rendita fondiaria perpetua, se vogliamo dire così, ma noi non possiamo obbligarlo a giovare di quella facoltà a liberarsi da quei vincoli. Mi perdoni la Camera, se insisto a chiamar su ciò la sua attenzione, perchè la questione è grave; è questione di principio. So bene che la legge abolitiva dei vincoli enfiteutici, promulgata dal Parlamento subalpino nel 1857, dava facoltà tanto all'utilista, quanto, dopo un anno, al direttario, di redimere il canone o l'onere; ma credo che questa disposizione di legge non sia giusta e non abbia fatto buona prova; quindi non l'ammetterei nel caso presente. E siccome quella legge non fu ancora pubblicata in Lombardia, credo che potrebbe benissimo applicarsi, nel modo sopraindicato, il principio svincolativo di questo debito; cioè si potrebbe dar facoltà al possessore del feudo di liberarsi da siffatte prestazioni annue, ma non obbligarlo. No, non sarebbe giusto che gliene venga imposto l'obbligo, quando, per mancanza di volontà o per impotenza, nol facesse. Sarebbe una coazione.

Per conseguenza, credo ragionevole la proposta del signor Fiorenzi, e voto per la soppressione dell'ultimo alinea, perchè, lo ripeto, se è un beneficio, non possiamo imporlo; se è un diritto, non possiamo tramutarlo in dovere e farne coattivo l'esercizio.

**PRESIDENTE.** È appoggiato l'emendamento?

(È appoggiato.)

**TREZZI.** Si tratta di cose di lievissima importanza; credo che non ci saranno 500 lire annue che rappresentino queste prestazioni, le quali sono piuttosto vincoli inerenti a questi feudi.

Tutto ciò che v'era di buono è già stato riscattato; sono rimaste queste piccole prestazioni, delle quali nessuno non si è mai preso pensiero. La finanza stessa ricevette pochissimo, e rarissime volte.

Se la Camera mi vuol prestar fede, posso assicurarla che la cosa non franca la spesa di dieci minuti di discussione...

**FIorenzi.** Chiedo di parlare.

**TREZZI.** . . Si riderebbe sicuramente quando si conoscesse l'entità del soggetto di tanta discussione, a meno che non si trattasse di una discussione di principii, come accennava l'onorevole Regnoli.

**FIorenzi.** Faccio osservare all'onorevole Trezzi, che qui non si tratta di quistione di fatto. Non occorre di ricercare se trattisi di cose di grande o di piccolo valore, se a colui che ha questo debito convenga o no di riscuoterlo. Noi dobbiamo stabilire il principio che non si possa imporre a nessuno il proprio vantaggio, chè ognuno debb'essere capace di conoscere ciò che gli è e ciò che non gli è vantaggioso.

**AMARI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Amari.